

<b>CCIAA DI BARI</b>	<b>Istruzione operativa per la gestione dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>	Rev 0 Del 21/12/2017
----------------------	--	----------------------------

Delibera di Giunta n. 102 del 21/12/2017

REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	21/12/2017	Dott. S. TURI	Dott. F. MININNI	D.ssa A.P. PARTIPILO

<b>CCIAA DI BARI</b>	<b>Istruzione operativa per la gestione dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>	Rev 0 Del 21/12/2017
----------------------	--	----------------------------

## **1. Scopo**

Il presente documento definisce le azioni che l'Organismo di Controllo deve realizzare per assicurare il corretto svolgimento delle attività di controllo sui vinificatori aderenti al circuito della Denominazione di Origine, in conformità al piano dei controlli e al decreto di autorizzazione. Di seguito vengono riportati il prospetto del piano dei controlli previsto dall'allegato 2 del D.M. 14 giugno 2012 per il vinificatore e le modalità operative per lo svolgimento dei controlli.

## 2. Piano dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. e certificati a D.O.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.	Commercializzazione di vini destinati alla D.O. o certificati a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico dei vini a DO e atti alla DO	D	100%	Carenza documentazione  Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O.  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
			Per i vini atti alla DO: Acquisizione di copia della richiesta di prelievo per utilizzo della DO	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento;  Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica.	IA	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione	Grave	Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina	I	10%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina  Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
								Grave	

CCIAA DI BARI	<b>Istruzione operativa per la gestione dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>	Rev0 Del _____
---------------	--	-------------------

### 3. Modalità operative per lo svolgimento dei controlli

schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>			
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b> Scheda 1.	<p>- Rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini a D.O. e atti a D.O. da imbottigliare</p>	<p>L'OdC provvede ad effettuare un controllo documentale sugli intermediari di vini sfusi di vini sfusi a D.O. e atti a D.O. che si sono notificati (100%) verificando la rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini a D.O. e atti a D.O. tramite raffronto della documentazione di trasporto dei vini con quanto dichiarato all' OdC</p> <p>Le aziende operanti l'acquisto e la vendita di vini sfusi sono tenute al pagamento delle tariffe per le attività di controllo della D.O. sulla base delle quantità di vino di vino a D.O. e atto a D.O. vendute. Le non conformità rilevabili in questa fase sono dovute con prevalenza a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>carenze nella documentazione:</b> (es.: mancata o parziale comunicazione all'OdC delle operazioni di: riclassificazione da vino atto a divenire a D.O. a I.G.T. o a vino da tavola, di declassamento nel caso di vino certificato, taglio d'annata nel caso di vini atti a divenire, assemblaggio nel caso di vino certificato;</li> <li>• <b>errori formali relativi alla documentazione di carico di vini a D.O.:</b> in questo caso l'OdC emette una NC richiedendo, come azione correttiva, la presentazione o l'adeguamento delle comunicazioni relative alle suddette operazioni;</li> <li>• <b>Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive .</b></li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Input documentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione</li> <li>• Dichiarazione di giacenza vino a D.O. e atto a D.O.</li> <li>• Moduli per acquisto/vendita, perdita/cali di lavorazione, tagli, riclassificazioni / assemblaggi, declassamenti</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Output documentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non conformità</li> <li>• Azione correttiva in caso di NC lieve</li> </ul>

<b>CCIAA DI BARI</b>	<b>Istruzione operativa per la gestione dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>	Rev0 Del _____
----------------------	--	-------------------

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>			
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b> <small>Scheda 1</small>	<p>- Rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti a DO</p>	<p>La gravità delle suddette non conformità è potenzialmente sia lieve che grave. Le non conformità gravi (che non possono essere risolubili con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito) dovranno essere notificate entro 15 giorni lavorativi al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione e all'ICQ. Le non conformità lievi dovranno essere notificate all'azienda per richiedere l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare una valutazione documentale.</p> <p>Gli intermediari di vini sfusi a D.O. e atti a D.O. sono tenuti a comunicare all'OdC tutte le movimentazioni, perdite/cali di lavorazione, nonché tagli, riclassificazioni/assemblaggi, declassamenti, che devono comunque essere annotati nel registro telematico.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Input documentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione di giacenza vino a D.O. e atto a D.O</li> <li>• Moduli per acquisto/vendita, perdita/cali di lavorazione, tagli, riclassificazioni / assemblaggi, declassamenti</li> </ul> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>Output documentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non conformità</li> <li>• Azione correttiva in caso di NC lieve</li> </ul>

<b>CCIAA DI BARI</b>	<b>Istruzione operativa per la gestione dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>	Rev0 Del _____
----------------------	--	-------------------

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>			
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b> Scheda 2	- Rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento	<p>L'OdC verifica, attraverso ispettori appositamente incaricati il 100% delle aziende che hanno presentato richieste di prelievo per l'utilizzo della DO.</p> <p>Sulle aziende, l'OdC effettua le verifiche ispettive, su tutte le partite di vino (oggetto di prelievo) detenute presso le aziende individuate richiedenti la certificazione, volte ad accertare la corrispondenza tra i quantitativi di vino in giacenza comunicati all'OdC i quantitativi caricati nel registro telematico e quelli effettivamente detenuti in cantina.</p> <p>Le tipologie di Non Conformità che possono essere rilevate in questa fase sono la "mancata corrispondenza tra i carichi di cantina e i registri di cantina relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto di prelevamento" la cui gravità è potenzialmente sia lieve che grave e le "non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive (NC gravi). Le non conformità gravi (che non possono essere risolvibili con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito, es taglio su vino atto o assemblaggio su vino certificato che non rispetta le percentuali del disciplinare) dovranno essere notificate entro 20 giorni lavorativi al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione e all'ICQ. Le non conformità lievi dovranno essere notificate all'azienda per richiedere l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata. Per le omesse registrazioni obbligatorie di cantina vale quanto riportato in precedenza. Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare una successiva valutazione documentale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Input documentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco aziende da sottoporre a verifica</li> <li>• Registro di cantina</li> <li>• Richieste di prelievo</li> <li>• Eventuali movimentazioni di cantina</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Output documentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto verifica ispettiva</li> <li>• Check list</li> <li>• Verbale di prelievo</li> <li>• Rapporto di prova</li> <li>• Valutazione esame organolettico</li> <li>• Parere di conformità</li> <li>• Non conformità</li> <li>• Azione correttiva</li> </ul>

<b>CCIAA DI BARI</b>	<b>Istruzione operativa per la gestione dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>	Rev0 Del _____
----------------------	--	-------------------

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>			
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b> Scheda 2	Prelievo ed inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione e ad uno de laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico-fisica	<p>L'OdC, inoltre, effettua un prelievo di 6 campioni di vino di capacità compresa tra 0,375 e 1 litro per le prove chimico-fisiche ed organolettiche. Nel caso di più vasi vinari contenenti la partita da certificare il prelievo deve essere effettuato tramite coacervo in maniera da essere rappresentativo dell'intera partita. Dei 6 campioni prelevati uno resta in custodia all'azienda, un secondo viene trasmesso dall'OdC al laboratorio per lo svolgimento dell'esame chimico fisico, un terzo viene trasmesso alla Commissione di degustazione per l'esame organolettico di cui all'art. 15, comma 3 del D.lgs. 61/2010, uno è conservato per l'eventuale esame d'appello della commissione di appello e i restanti 2 sono conservati dall'OdC per almeno sei mesi per eventuali ulteriori esami chimico-fisici e organolettici. Al momento del prelievo il prelevatore redige in duplice copia il relativo verbale utilizzando il modello di cui all'allegato 2 del D.M. del 11/11/2011. Gli esami chimico fisico riguardano: a) il titolo alcolometrico totale ed effettivo; b) gli zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio, c) l'acidità totale; d) l'acidità volatile; e) l'anidride solforosa totale; f) l'anidride carbonica per i vini frizzanti e spumanti; g) ogni altra caratteristica prevista dai disciplinari di produzione delle D.O. (ex art 26 Reg 607 /2009). In caso di prodotti con caratteristiche chimico-fisico e/o organolettiche non corrispondenti a quanto stabilito nel disciplinare di produzione, l'OdC comunica, entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'analisi da parte del laboratorio, l'esito negativo all'azienda interessata. L'esito negativo dell'analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico per i vini DOCG e DOC. In tal caso l'OdC, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'analisi, ne informa l'azienda interessata, anche a mezzo fax, telex o telegramma. Entro sette giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione dell'esito negativo, l'azienda interessata può richiedere all'OdC per la relativa partita un eventuale nuovo prelievo, ai fini della ripetizione dell'esame chimico-fisico, soltanto a condizione che la partita possa essere ancora oggetto di pratiche e trattamenti enologici ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di vini DOP e IGP. Gli eventuali ricorsi contro l'esito dell'esame analitico devono essere presentati entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine in assenza di ricorso, l'OdC comunica la non idoneità del prodotto all'azienda interessata che può provvedere alla riclassificazione in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria. In caso di presentazione del ricorso, l'ulteriore analisi è effettuata su un esemplare di campione prelevato come sono descritto presso un laboratorio autorizzato, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. In caso di conferma dell'esito negativo, entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'analisi, l'OdC ne dà comunicazione all'azienda interessata. Il prodotto non conforme non potrà essere certificato.</p> <p>In caso di prodotto conforme ai requisiti del disciplinare l'OdC rilascia la certificazione per la relativa partita utilizzando il modello di cui all'allegato 7 del D.M. 14/06/2012.</p>	<b>Input documentali</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco aziende da sottoporre a verifica</li> <li>• Registro di cantina</li> <li>• Richieste di prelievo</li> <li>• Eventuali movimentazioni di cantina</li> </ul>
			<b>Output documentali</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto verifica ispettiva</li> <li>• Check list</li> <li>• Verbale di prelievo</li> <li>• Rapporto di prova</li> <li>• Valutazione esame organolettico</li> <li>• Parere di conformità</li> <li>• Non conformità</li> <li>• Azione correttiva</li> </ul>			

<b>CCIAA DI BARI</b>	<b>Istruzione operativa per la gestione dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>	Rev0 Del _____
----------------------	--	-------------------

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni	
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>				
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b> D.O. Scheda 3	- Corrispondenza quantitativa del prodotto D.O. e atto a D.O. detenuto con riscontro ai relativi registri di cantina	<p>L'OdC effettua l'estrapolazione delle aziende operanti l'acquisto o la vendita dei vini da verificare tramite estrazione casuale (attraverso sistema in grado di gestire la casualità dell'estrazione). L'estrazione degli intermediari di vini sfusi da sottoporre a controllo, deve essere effettuata in presenza di un funzionario dell'ICQ competente per il territorio di produzione della D.O. e, ove la Regione lo ritenga opportuno, di un funzionario della medesima, redigendo al termine del sorteggio un apposito verbale.</p> <p>La verifica è effettuata, attraverso ispettori appositamente incaricati dall'OdC, su un campione significativo pari ad un minimo del 10% delle aziende iscritte all'OdC. Nel caso che un intermediario di vini sfusi a D.O. e atti a D.O. immessa nel sistema tutelato di una o più D.O. sia sorteggiata per tutte o comunque per più di una delle medesime, anche relativamente a diverse attività di controllo, la struttura di controllo deve svolgere contestualmente le attività ispettive, qualora sia possibile verificare tutti i requisiti richiesti dai piani di controllo in considerazione della stagionalità delle fasi di controllo.</p> <p>Sulle aziende estratte, l'OdC effettua le verifiche ispettive su tutte le partite di vino detenute, volte ad accertare la corrispondenza tra i quantitativi di vino in giacenza comunicati all'OdC (e successive movimentazioni), i quantitativi caricati nei registri e quelli effettivamente detenuti in cantina. Sui recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei prodotti vitivinicoli atti a D.O. deve essere apposto un cartello ben visibile e leggibile, che non possa essere rimosso accidentalmente, riportante la denominazione di vendita, il colore, il tipo di prodotto, l'anno di raccolta (ex art.5, comma 4 del D.M. 3 luglio 2003).</p> <p>In caso di irregolare tenuta dei cartelli identificativi dei recipienti utilizzati per lo stoccaggio dei prodotti vitivinicoli sfusi, l'OdC, emette una comunicazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo all'ICQ alla Regione o Provincia autonoma competente, in quanto è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo va da 516,00 a 5.164,00 euro (ex. art 1, comma 8 del D.Lgs. 260/2000). Le annotazioni che devono essere riportate sul registro telematico per ciascuna partita di vino in entrata o in uscita sono: a) numero di controllo del prodotto, b) data dell'operazione, c) quantitativo di prodotto effettivamente entrato o uscito, d) il prodotto in questione e) un riferimento al documento che scorta o che ha scortato il prodotto, e) tutte le altre operazioni previste (de alcolizzazione, acidificazione ecc) (ex art. 40 del Reg. Ce 436/09). Il registro devono prevedere la separazione contabile dei prodotti in base alla categoria e alle eventuali indicazioni facoltative rivendicabili, devono essere detenuti nella sede di stoccaggio dei prodotti; nel caso di più depositi, il soggetto controllato deve avere tanti registri quanti sono i depositi.</p>	<b>Input documentali</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco aziende da sottoporre a verifica</li> <li>• Registro di cantina</li> <li>• Comunicazioni eventuali movimentazioni di cantina</li> </ul>	<b>Output documentali</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto verifica ispettiva</li> <li>• Check list</li> <li>• Non conformità</li> <li>• Azione correttiva (in caso di non conformità lieve)</li> </ul>	

<b>CCIAA DI BARI</b>	<b>Istruzione operativa per la gestione dei controlli degli intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>	Rev0 Del _____
----------------------	--	-------------------

Schede del PdC	Requisito da controllare	Attività di controllo	Registrazioni
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b>			
<b>Intermediari di vini sfusi destinati a D.O. o certificati a D.O.</b> <small>Scheda 3</small>	Corrispondenza quantitativa del prodotto D.O. e atto a D.O. detenuto con riscontro ai relativi registri di cantina	<p>Tuttavia, qualora l'impresa possieda più magazzini nello stesso comune o in comuni limitrofi, i registri possono essere detenuti presso la sede legale dell'impresa, previa autorizzazione dell'ICQ e a condizione che presso i singoli magazzini di stoccaggio sia assicurato in qualsiasi momento la gestione e il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti.</p> <p>Se i registri sono informatizzati le registrazioni possono avvenire entro 30 giorni dalla data effettiva dell'operazione, a patto che siano documentati tutti i movimenti non ancora registrati (DDT, fatture, eventuali dichiarazioni). Il suddetto termine di registrazione (entro 30 giorni dalla data effettiva dell'operazione) può essere utilizzato dalle aziende vitivinicole che producono meno di 1.000 Hl vino all'anno prevalentemente con uve di produzione aziendale. Le tipologie di non Conformità che possono essere rilevate in questa fase sono dovute principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla “non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina”;</li> <li>• ad “errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina”;</li> <li>• a “non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive”.</li> </ul> <p>L'entità di tale NC può essere grave o lieve. Le non conformità gravi (che non possono essere risolvibili con azioni correttive e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito) dovranno essere notificate entro 20 giorni lavorativi dalla data dell'accertamento ispettivo al soggetto presso il quale è stato fatto il rilievo, nonché alla Regione e all'ICQ. In caso di NC lieve, l'OdC provvede a notificarla all'azienda, richiedendo l'adeguamento attraverso l'attuazione dell'azione correttiva individuata (es.: richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC rilevata). Per il controllo dell'effettiva attuazione dell'azione correttiva, l'OdC dovrà effettuare una successiva visita ispettiva.</p>	<b>Input documentali</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco aziende da sottoporre a verifica</li> <li>• Registro di cantina</li> <li>• Comunicazioni eventuali movimentazioni di cantina</li> </ul>
			<b>Output documentali</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto verifica ispettiva</li> <li>• Check list</li> <li>• Non conformità</li> <li>• Azione correttiva (in caso di non conformità lieve)</li> </ul>